



Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova

Viale Brigata Bisagno 8/1-2 16129 Genova Tel 010/5700735 Fax 010/8603483

Codice fiscale 80039250107 Conto Corrente Postale 25156167

www.collegio.geometri.ge.it

geometrige@geometri.ge.it

A TUTTI GLI ISCRITTI

Loro Sedi

PROT.1670/LP/LL/mc

Genova, 22 luglio 2009

CIRCOLARE N. 08/2009

▪ **“MOD. 17/2009”**

Per le modifiche apportate dalla Cassa Italiana Geometri in merito alla obbligatorietà per l'inoltro telematico via internet della dichiarazione annuale MOD. 17/2009, Vi informiamo che è possibile, **previo appuntamento** con la segreteria del Collegio, predisporre la dichiarazione essendo in possesso dei soliti dati fiscali (vedi dichiarazione dell'anno passato).

La Cassa ci ha informato che la presentazione della dichiarazione con largo anticipo (scadenza il 15 settembre 2009) non obbliga all'immediato pagamento dei MAV che verranno formati in automatico con la presentazione della dichiarazione, ma gli stessi potranno essere liquidati entro i termini previsti, 15 settembre per l'intero in unica soluzione o in forma rateizzata alle seguenti modalità:

- 15 settembre 2009 per il contributo integrativo;
- 15 dicembre 2009 per la prima rata del soggettivo con l'aumento del 6% base annua;
- 15 febbraio 2010 per la seconda rata del soggettivo sempre con l'aumento del 6% base annua.

Una sostanziale differenza riguarda i cosiddetti “contribuenti minimi”, coloro cioè che hanno optato per il regime fiscale agevolato di esenzione dell’IVA (per tassazione forfettaria al 20%) in caso di ricavi o compensi 2008 non superiori a 30.000 euro.

Gli iscritti interessati dovranno, infatti segnalare di essere “contribuenti minimi” e dovranno indicare il reddito professionale ai fini IRPEF risultante dal Quadro CM rigo 6 del modello Unico 2009 ed il volume di affari risultante dal Quadro CM rigo 2.

Con ciò preghiamo gli Iscritti **di non ridursi agli ultimi giorni** prima della scadenza (**15 settembre 2009**) in quanto essendo stato abolito l'inoltro cartaceo della domanda, chi non opererà dal proprio ufficio, dovrà per forza convogliare le dichiarazioni tramite la segreteria del Collegio con conseguente alto afflusso dei Colleghi presso la sede stessa del Collegio e l'inevitabile ingorgo degli uffici.

▪ **“COMMISSIONI EDILIZIE”**

Si invitano i membri delle Commissioni Edilizie eletti dal 01.01.2008 ad oggi, a darne comunicazione alla segreteria del Collegio per aggiornamento elenco.

▪ **“ADEMPIMENTI MINIMI DI SICUREZZA DEGLI STUDI TECNICI IN BASE AL D.Lgs. 81/08”**

A chiarimento degli adempimenti minimi obbligatori di sicurezza degli studi tecnici professionali in base al vigente D.Lgs. 81/08, si ritiene fare cosa gradita inviare l'unito vademecum di precisazione, all'uopo predisposto

▪ **TITOLO “GEOMETRA LAUREATO”**

Il Consiglio Nazionale, considerato che un consistente numero di iscritti agli Albi dei Geometri, ha conseguito la laurea triennale seguendo il corso universitario nelle classi di cui al DPR 328/2001, ritiene opportuno disciplinare l'utilizzo del titolo di studio da parte degli interessati.

Pertanto, e' stato deciso, giusto il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 55, che ai geometri in possesso del titolo di laurea, anche se conseguita successivamente all'iscrizione all'Albo, e' riconosciuto il titolo professionale di “Geometra Laureato”.

Si invitano pertanto tutti i colleghi che sono in possesso del predetto titolo di laurea tecnica di darne comunicazione al Collegio in modo da poter aggiornare l'Albo e predisporre i nuovi timbri studiati all'uopo dal C.N.G.



Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova

Viale Brigata Bisagno 8/1-2 16129 Genova Tel 010/5700735 Fax 010/8603483

Codice fiscale 80039250107 Conto Corrente Postale 25156167

www.collegio.geometri.ge.it

geometrige@geometri.ge.it

▪ **“COMUNE DI GENOVA”**

Il Comune di Genova ha comunicato la nuova riorganizzazione degli uffici del Servizio “Approvazione progetti” (ex Edilizia Privata) come da allegato prospetto.

▪ **“CORSO R.S.P.P. mod. B3 – ex D.Lgs. 626/94”**

Si ricorda che e' previsto per il prossimo mese di settembre, l'inizio del corso relativo al modulo B3 (costruzioni) per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, della durata di ore 60 più esame finale.

Coloro che sono interessati possono inviare la loro adesione tramite mail o fax alla segreteria del Collegio.

▪ **“CORSI DI FORMAZIONE”**

Si informano gli iscritti che, con riferimento alla Formazione Continua – Programma 2009, si stanno organizzando anche i seguenti corsi con partenza nell'autunno 2009:

- “Corso di 80 ore per l'abilitazione dei certificatori energetici” (a Genova)
- “Corso di 80 ore per l'abilitazione dei certificatori energetici” (a Chiavari)
- “Corso per la formazione della figura di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS” - previsto e disciplinato dal D.lgs 81/2008. Trattandosi di un servizio reso a favore della categoria, il corso è da ritenersi destinato esclusivamente ai dipendenti dei propri studi professionali.
- “Corso sulle energie rinnovabili” (solare – geotermico ed eolico)
- “Corso di 60 ore per l'abilitazione a Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro” – macro settore B3
- “Il geometra ed i contratti di lavori pubblici e privati. Forniture e servizi, direzione e contabilizzazione lavori, normativa contrattuale”
- “Corso di 120 ore per l'abilitazione della figura di Coordinatore per la sicurezza in ambito progettuale ed esecutivo”

Coloro che sono interessati possono inviare la loro adesione tramite mail o fax alla segreteria del Collegio specificando il corso al quale intendono partecipare.

▪ **“ORARIO ESTIVO”**

Vi ricordiamo che la segreteria del Collegio rimarrà chiusa per ferie dal 03 agosto al 23 agosto 2009 compresi.

Cordiali saluti ed auguri di buone ferie

IL SEGRETARIO
(Geom. Luigi Lanero)

IL PRESIDENTE
(Geom. Luciano Piccinelli)

UNITA' OPERATIVA PERMESSI DI COSTRUIRE
(pratiche presentate nel corso del 2009)

Zona 1 ponente - medio ponente

Arch. Nano	stanza 29
Sig. Scavia	stanza 30
Sig.Fonsatti-Sig.Thea	stanza 31

Zona 2 valpolcevera

Geom. Ghigino	stanza 15
Geom. Benvenuto	stanza 16
Sig. Caligiuri- Sig. Violi	stanza 16

Zona 3 centro est-centro ovest e U.U. Brigonle, Foce

Arch. De Maria	piano 14°
Geom. Ghiglione Daniela	
Geom. Mantero	
Sig. Coppolino	

**Zona 4 bassa valbisagno-media valbisagno e U.U. Lido, Puggia,
Albaro, San Giuliano**

Geom. Gazzale	stanza 32
Sig. Leone	stanza 33
Sig. Marsano- Sig. Puppo	stanza 33

Zona 5 levante e U.U. San martino – Chiappeto

Geom. Ghiglione Paola	piano 14°
Geom. Ballarino	
Sig. Piluso – Sig. La Loggia	

UNITA' OPERATIVA SPORTELLO EDILIZIA
(verifica e protocollo permessi di costruire)

Intero territorio comunale

Geom. Mallo	piano 11°
Geom. Razzore	
Geom Malgioglio	
Sig. Spiteri	

COMUNICAZIONI DI AVVIO ATTIVITÀ ART. 21 LR 16/08

Intero territorio comunale

Sig. Piana	stanza 9
------------	----------

DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ
COMUNICAZIONI DI AVVIO ATTIVITÀ ARTT. 22 – 48 LR 16/08

Intero territorio comunale

Arch. Costa	stanza 13
Geom. Scarso	stanza 12
Geom. Sanna	stanza 12
Geom. Matarante	stanza 11
Sig. Inverso-Sig. Ferrari	stanza 12

UNITÀ OPERATIVA ARRETRATO
(pratiche presentate prima del 01/01/2009)

Intero territorio comunale

Responsabile anno 2007 e varianti di tutti gli anni

Sig. Tonelli		stanza 19
Geom Denei	municipi Centro Est/Centro Ovest Bassa Valbisagno	stanza 18
Giordano	municipi Levante, medio Levante Valbisagno	stanza 18
Federici	municipi Ponente, medio Ponente Valpolcevera	stanza 18
Arrigoni	Varianti relative all'intero territorio	stanza 18

Geom. Vinci stanza 28

Fornisce informazioni su progetti anni 2008, 2006 e precedenti ,per i quali, entro la prossima settimana saranno indicati i referenti di ciascuna pratica presso i quali potranno essere eseguite le sostituzioni/correzioni delle tavole

SI INFORMA CHE LE INTEGRAZIONI RELATIVE A TUTTE LE ISTANZE EDILIZIE "PROGETTI" PRESENTATE IN DATA ANTECEDENTE AL 01/01/2009 POTRANNO ESSERE CONSEGNATE PRESSO LA SALA 12 A.

ISPETTORATO

Ambito 1 ponente - medio ponente- centro est-centro ovest

Geom. Garofalo	stanza 23
Geom. Bovalino	stanza 23

Ambito 2 valpolcevera-bassa valbisagno-media valbisagno

Geom. Migliazzi	stanza 27
Geom. Michi	stanza 27

Ambito 3 levante-medio levante

Geom. Tignonsini	stanza 26
Geom. Scotto	stanza 26

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

OGGETTO: PRECISAZIONI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI MINIMI DI SICUREZZA DEGLI STUDI TECNICI PROFESSIONALI IN BASE AL D.LGS. 81/08

Premessa: le seguenti precisazioni sono rese al fine di chiarire quali sono gli obblighi, in materia di sicurezza del lavoro, in capo ai liberi professionisti titolari di studio individualmente esercitato e/o associato, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In uno studio professionale, di massima, salvo specifiche situazioni particolari che devono essere valutate singolarmente, si possono verificare i seguenti casi:

1° CASO: PROFESSIONISTA SINGOLO CHE LAVORA DA SOLO NELLA PROPRIA STRUTTURA

Il singolo professionista che opera singolarmente nel proprio studio **non ha** alcun obbligo formale di effettuare nomine, corsi, valutazioni ecc...; resta inteso che, per il buon senso e per garantire comunque le norme minime di sicurezza sia per se stesso sia per eventuali clienti o colleghi che anche occasionalmente comunque "entrano" negli spazi di lavoro del professionista, è consigliabile che lo stesso si adoperi al fine di verificare ad esempio che vi sia un impianto elettrico/terra conforme alla ex 46/90 ora DM 37/08, che non vi siano situazioni di pericolo oggettive, che non vi siano calderine a gas non controllate con i locali privi di eventuale aerazione, che vi sia almeno un estintore idoneo, ecc.....

2° CASO: PROFESSIONISTI ASSOCIATI CHE LAVORANO DA SOLI NELLA PROPRIA STRUTTURA

Di base e per piccole realtà, quali ad esempio studio associato di 2 professionisti con pari quote, mansioni, responsabilità ed in assenza assoluta di una posizione di prevalenza di un soggetto rispetto all'altro, valgono le stesse considerazioni di cui al 1° caso; occorre invece precisare che in base ad entità molto più ampie e diversificate dello studio associato e cioè studi con professionisti aventi quote maggioritarie con preminenza di ruoli e mansioni dirigenziali di alcuni soggetti rispetto ad altri, numerosa presenza di soggetti ecc..., si ritiene possano e debbano essere messe in atto dallo studio professionale delle misure minime di sicurezza quali nomina dell'RSPP, individuazione degli incaricati alla gestione dell'emergenza antincendio e pronto soccorso, e valutazione del rischio (eventualmente sotto forma di autocertificazione) e conseguenti misure relative, il tutto meglio descritto nel 3° caso seguente.

3° CASO: PROFESSIONISTA SINGOLO (E/O ASSOCIATO) CHE HA ALMENO UN DIPENDENTE O ASSIMILABILE AD ESSO CHE LAVORA ALL'INTERNO DELLO STUDIO

Il singolo professionista o studio associato, nell'ambito della propria organizzazione, che ha un rapporto intersoggettivo con altra/e persona/e coinvolta/e nell'attività, sia quest'ultima parimenti esercente la professione, sia un praticante professionale, sia comunque un collaboratore interno e a maggior ragione un dipendente, **ha degli obblighi di sicurezza**, dettati dal D.Lgs 81/08, proprio in funzione della sua preminenza gerarchica e funzionale [esercizio di decisione e di spesa] nei confronti di chi a qualunque titolo opera all'interno e che si avvale dei mezzi e delle attrezzature dello studio, rapportandosi in regime di subalterità nelle scelte.

L'articolo 2, lett. a), del D.Lgs 81/08, definisce *lavoratore* ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione altrui, con o senza retribuzione, ed anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. La qualifica di lavoratore si estende anche ai c.d. lavoratori equiparati (soci lavoratori di cooperativa, soci di società anche di fatto, associati in partecipazione per il contratto di cui all'art. 2549 cod. civ., stagisti, ecc.) attraverso il processo di equiparazione che fonde le due aree della dipendenza, diretta e assimilata.

La riprova di quanto sopra è confermata anche dalla lettura dell'art. 3, che, al comma 7, estende ai collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori a progetto, la posizione di lavoratore, ove la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

In sintesi, il professionista singolo o associato, è evidentemente qualificato come datore di lavoro, ed ha tutti gli oneri, gli obblighi e le responsabilità datoriali.

Gli obblighi sono:

- avvalersi (salva la facoltà di autonomia se in possesso dei requisiti) – del **R.S.P.P.** (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione); attualmente, il titolare dello Studio può quindi svolgere direttamente tale funzione. Deve frequentare un apposito corso della durata di 16 ore (il D.lgs 81/2008 ha previsto di ampliare la durata del corso portandola da 16 a 48 ore in relazione ai rischi aziendali. La modifica non è ancora attiva ma potrebbe esserlo a breve termine). Tale figura può anche essere svolta o da un dipendente o da un consulente esterno abilitati (parzialmente o nella totalità in base ad eventuale esperienze e nomine pregresse) con specifici corsi (moduli A,B9,C);
- **deve** provvedere all'individuazione delle figure abilitate con specifici corsi per la gestione delle emergenze incendi ed evacuazione e per il primo soccorso L'**addetto antincendio** deve frequentare un corso che per la tipologia tipica degli studi professionali medi è di 4 ore, supponendo che il rischio incendio sia Basso; mentre è di ore 8 se il rischio incendio è medio – D.M. 10/3/98. L'**addetto al pronto soccorso** deve frequentare un corso di 12 ore (8 di teoria e 4 di esercitazioni pratiche) - DM 388/2003. Il professionista datore di lavoro può anche autodefinirsi se in possesso dei requisiti formativi;
- **deve** provvedere, tramite informativa ai lavoratori che effettueranno la nomina con votazione (facoltativa per studi sotto ai 15 dipendenti) all'individuazione del **RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**; se i lavoratori non procedono alla elezione o all'identificazione del loro RLS, alla stessa azienda sarà assegnato un RLS territoriale, cioè un RLS inviato dal CPT (Comitato Paritetico Territoriale).

L'RLS una volta eletto o individuato deve frequentare un corso di 32 ore.

La vigente legislazione in materia non vieta al Titolare dell'azienda, se eletto dai propri lavoratori, di assumere il ruolo di RLS. I programmi di formazione dell'RLS sono fissati dal DM 16 gennaio 1997.

Nota importante: Entro il 16 agosto 2009 va comunicato telematicamente all'INAIL il nominativo dell'RSL nominato nel 2008. A partire dal prossimo anno (2010) tale nomina va effettuata entro il mese di marzo, comunicando chi era l'RSL per l'anno precedente.

- **deve** provvedere, quando necessaria la sorveglianza sanitaria in merito alla valutazione dei rischi (ad es. uso del videoterminale per almeno 20 ore settimanali), a nominare il **Medico Competente**; il medico competente nominato dovrà fare le visite mediche ai lavoratori, specifiche al rischio effettivamente riscontrato, e rilascerà l'idoneità

parziale/totale alla mansione o l'inidoneità. Nel caso non vi sia l'obbligo della sorveglianza sanitaria il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008, deve comunque sempre accertarsi del buono stato di salute del lavoratore; si presume, quindi, che sia sempre necessario almeno un certificato medico generico di buona salute, anche da parte di un medico non necessariamente "competente" nella medicina del lavoro.

- **deve** effettuare la **valutazione di tutti i rischi**, del proprio luogo di lavoro (ufficio), delle attrezzature, macchinari, mansioni ecc...; la valutazione deve avere data certa (scadenza dal 16/05/2009). Per gli uffici con meno di 10 dipendenti il professionista datore di lavoro può avvalersi dell'autocertificazione (valevole sino al 30 giugno 2012). Si consiglia comunque, indipendentemente se con numero di addetti > o < di 10, di effettuare la valutazione in maniera scientifica con l'ausilio di tutte le figure coinvolte quali RSL, RSPP, medico competente, in modo da capire effettivamente il vero livello di rischio e le necessarie procedure e misure da attuare. Per un professionista non "esperto" in materie che richiedono conoscenze specifiche per valutare il rischio Rumore, Vibrazioni, Chimico, Videoterminale, Incendio, elettricità, movimentazione dei carichi, stress ecc... risulta sicuramente difficile e pericoloso autocertificare che tali valutazioni sono state veramente da lui eseguite. Occorre evidenziare che l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi è già ampiamente scaduto il 31/12/2008, con la sola proroga al 16/05/2009 (termine anch'esso scaduto) della valutazione del rischio stress ed apposizione di data certa.
- **deve** assicurare che venga effettuata l'attività di: **FORMAZIONE, INFORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO** ai dipendenti; normalmente la formazione base è erogata per un minimo di 4 ore e comunque in base al CCNL vigente applicato (Dipendenti da Studi Professionali)

4° CASO: PROFESSIONISTA SINGOLO (E/O ASSOCIATO) CHE HA ALMENO UN DIPENDENTE O ASSIMILABILE AD ESSO CHE LAVORA ALL'INTERNO DELLO STUDIO E VI E' SIA LA PRESENZA E SIA L'INTERFERENZA DI RISCHIO DI DITTE CON REGOLARE CONTRATTO D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO O DI APPALTO (AD ESEMPIO DITTA PULIZIE)

Se nello studio professionale Vi è quindi del personale dipendente, o assimilabile ad esso, e vi sono interferenze con lavorazioni di ditte titolari di contratti di manutenzione, d'opera e somministrazione, il professionista Committente/datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26 comma 3, deve redigere un **D.U.V.R.I.** (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE) che deve essere allegato ai singoli contratti pena la nullità degli stessi.

Se nell'ufficio non lavora del personale dipendente, ma vi operano solo ditte titolari di contratti di manutenzione, d'opera e somministrazione, **NON OCCORRE REDIGERE IL DUVRI**, anche se, occorre comunque che il professionista **COMMITTENTE**, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, informi le ditte sui rischi specifici presenti nella propria sede e richieda loro la documentazione ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale (CCIAA e Autocertificazione del possesso requisiti tecnico professionali resi ai sensi art 47 DPR 445/2000).

E' importante però parlare di **INTERFERENZA**, poiché in mancanza della stessa il **DUVRI NON VA REDATTO**.

Si ritiene tuttavia necessario indicare nella documentazione relativa a richieste di offerta che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Il 5 marzo 2008 è stata pubblicata la Determinazione n. 3 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la quale sono state emanate informazioni alle unità appaltanti e alle imprese per quanto riguarda la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

L'Autorità per la Vigilanza ha inteso chiarire gli aspetti che riguardano in particolare: l'esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI e la valutazione dei costi della sicurezza.

Si parla di **interferenza**, è precisato nella determinazione, nella circostanza in cui si verifica un **«contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.**

Si considerano interferenti i seguenti rischi:

- quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (che si svolgano ovviamente nell'ambito dell'azienda);
- quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; se nell'ufficio vi sono anche altri studi professionali (ad esempio in affitto in stanze dedicate), o altre attività, la corrispondenza degli orari di lavoro tra i diversi lavoratori potrebbe fare sorgere rischi da interferenza.
- quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Infine si precisa che non è necessario il DUVRI:

- nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro.
- per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
- nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo ex 494/1996 ora titolo IV del Dlgs 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

---- o ----

La Commissione Sicurezza del Collegio Geometri della Provincia di Genova è a disposizione per gli iscritti al Collegio per dubbi in merito e valutazioni di situazioni particolari.